

Abstract. *Sussiste in astratto la responsabilità contrattuale da inesatto adempimento del gestore telefonico che, pur obbligandosi gratuitamente all'inserimento di ogni abbonato nell'elenco (art. 23 delle Condizioni generali di contratto) abbia errato nel procedere al suddetto inserimento indicando l'utenza telefonica intestata ad un medico Professore sotto la lettera «P» anziché sotto la lettera corrispondente all'iniziale del cognome dello stesso. Il titolo di Professore, infatti, al pari di quello di Dottore, indica solo il possesso di un particolare titolo di studio senza assumere alcun significato pubblicitario, contribuendo solo, anziché all'individuazione di quello specifico professionista, alla confusione ed equiparazione dello stesso a tutti coloro che abbiano il medesimo titolo di studio.*

Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, ritenendola non provata relativamente al quantum debeatur. La valutazione dell'ammontare del danno condotta secondo equità ex art. 1226 c.c. non dà luogo, infatti, ad un giudizio di equità, ma di diritto, caratterizzato dalla equità giudiziale correttiva od integrativa.

L'astratta configurabilità della responsabilità contrattuale della società telefonica ha condotto, tuttavia, il Giudice, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria attrice, alla integrale compensazione delle spese di lite.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia I Sezione Civile, in persona del Giudice Istruttore dott.ssa XXXX in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. XX/XXXX R.G.C., promossa

DA

XXXX, in proprio e quale legale rappresentante dello STUDIO RADIOLOGICO "XXXX" (SOC. SEMPLICE), con sede in XXXX, elettivamente domiciliata in XXXX, Via XXXX n.X, presso l'Avv. XXXX, dal quale sono rappresentati e difesi per delega a margine della citazione

-ATTORI-

CONTRO

YYYY S.P.A., con sede in YYYY, Piazza YYYY n.Y, in persona del procuratore speciale Avv. YYYY, giusta scrittura privata autenticata del 5.7.2006 per atto a rogito Notaio dott. YYYY in Milano rep. n°70653, racc. n°6153, elettivamente domiciliata in YYYY, Corso YYYY n.Y, presso l'Avv. YYYY, e rappresentata e difesa dall'Avv. YYYY per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

-CONVENUTA-

Oggetto: risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER GLI ATTORI (verbale di udienza 7.7.2010, con il richiamo alla memoria ex art. 183 c.p.c.): "-A- Voglia il Tribunale adito accertare che la YYYY, (quale soggetto che dispone la pubblicazione degli elenchi telefonici di proprietà della Seat con la denominazione "*Pagine Bianche*" -doc.to n.10-) nell'aderire come ha aderito alla richiesta in tal senso formulata dal Prof. XXXX in data 1.XII.05, era tenuta a far inserire nell'elenco abbonati per l'anno 2006 per l'utenza telefonica XXX-XXXXXXXX la dicitura "*XXXX Prof. XXXX*", e quindi sotto la lettera "X", e non "*Prof. XXXX*", sotto la lettera "P", come avvenuto.

-B- Voglia altresì accertare che in forza del contratto di utenza intercorso, come comprovato dalle fatture prodotte dalla stessa controparte YYYY, questa era comunque tenuta a far inserire nell'elenco abbonati per l'anno 2006 per l'utenza telefonica XXX-XXXXXXXX anche la dicitura "*Studio Radiologico XXXX*" sotto la lettera "S", dicitura che invece è stata interamente elisa dall'elenco.

-C- Voglia condannare la convenuta Soc. YYYY al risarcimento di tutti i danni di ogni natura subiti e subendi dagli attori conseguenti agli inadempimenti descritti

sub A e B nella misura che sarà provata e ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi, e con vittoria delle spese di lite”.

PER LA CONVENUTA (verbale di udienza 7.7.2010): “...il quale conclude in rito e nel merito come alla comparsa di costituzione e risposta (Piaccia al Tribunale Ill.mo, *adversis rejectis*, in rito ed in via principale: Dichiarare la nullità della citazione per omessa indicazione del petitum in relazione alla causa petendi. In rito ed in via alternativa: Dichiarare l'improponibilità delle domande per l'omesso espletamento del tentativo di conciliazione. Nel merito: Respingere le domande rilevando il difetto di legittimazione passiva della Telecom od in subordine di legittimazione attiva degli attori o comunque siccome infondate), ed in via istruttoria per l'ammissione, previa revoca parziale dell'ordinanza del 7 aprile 2009, della richiesta ex art. 210 c.p.c. di cui alla comparsa di costituzione”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato con atto spedito in data 23.12.2006, il prof. XXXX, e lo Studio Radiologico XXXX soc. semplice, di cui lo stesso era legale rappresentante, esponevano quanto segue:

- che nell'elenco abbonati dell'anno 2005 l'utenza telefonica in Perugia relativa al n. XXX-XXXXXXXX, corrispondente al nome del prof. XXXX, era stata inopinatamente riportata esclusivamente sotto il nome dello “Studio Radiologico XXXX”, omettendo di essere riportata sotto il nome “XXXX Prof. XXXX”, come era sempre avvenuto in precedenza fin dal 1975;

- che addirittura nel 2006 il numero telefonico in oggetto non era stato più riportato né sotto il nome “Studio Radiologico” né sotto il nome “XXXX Prof. XXXX”, come peraltro era stato espressamente richiesto con raccomandata dell'1.12.2005;

- che siffatto inadempimento aveva prodotto gravissimi danni all'attività professionale radiologica del prof. XXXX, che per le particolari modalità di espletamento raccoglieva prevalentemente la clientela attraverso le richieste di prenotazione telefonica;

- che il mancato inserimento aveva prodotto nella potenziale clientela l'effetto pratico di ritenere cessata l'attività dello studio radiologico, con conseguenze economiche negative;

- che la YYYY non aveva offerto riscontri alle richieste attoree;

- che era stato pertanto attivato formale ricorso al CO.RE.COM, ed in data 14.6.2006 era stato proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., procedimento conclusosi con l'accoglimento delle richieste, e l'ordine alla Telecom *“di provvedere alla ristampa della pagina dell'elenco telefonico inerente la Provincia di Perugia relativo all'anno 2006, con l'esatta indicazione del nominativo dell'abbonato “XXXX Prof. XXXX - Studio radiologico XXXX” e del relativo numero di telefono, con conseguente distribuzione della pagina corretta a tutti gli abbonati o con strumento equipollente di pubblicità”*.

Ciò premesso, sostenevano gli attori la sussistenza del loro interesse a porre in essere un'azione giudiziaria ordinaria volta all'accertamento dell'obbligo del gestore telefonico YYYY nei confronti di essi ricorrenti, consistente nell'inserimento corretto dell'utenza nell'elenco degli abbonati; nonché volta all'accertamento e quantificazione dei danni subiti e subendi per le omissioni rilevati negli elenchi telefonici degli anni 2005 e 2006. Chiedevano pertanto che, accertato l'obbligo della convenuta, la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni di ogni natura subiti e subendi, nella misura provanda in corso di causa e ritenuta di giustizia.

Si costituiva formalmente in giudizio la YYYY s.p.a., che in via preliminare di rito sosteneva la nullità della citazione per omessa indicazione del *petitum* in relazione alla *causa petendi*, per la mancata indicazione della fonte dell'assenta obbligazione; sempre in rito, sosteneva altresì l'improponibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione; nel merito, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la stampa della pubblicazione dell'elenco telefonico fosse di competenza di distinta società, SEAT s.p.a.; sosteneva inoltre il difetto di legittimazione attiva della Società Semplice Studio Radiologico XXXX ovvero del prof. XXXX, posto che unico era il contratto

di utenza, che nel provvedimento ex art. 700 c.p.c. era stato imputato al XXXX -che aveva effettuato la richiesta- e che nell'azione giudiziaria aveva visto la presenza di due soggetti. Quanto all'inadempimento, ne contestava la sussistenza: in primo luogo, sosteneva la convenuta che l'intestatario dell'utenza fosse lo Studio Radiologico XXXX, destinatario delle fatture, non il XXXX in proprio; che ogni abbonato aveva diritto ad ottenere una pubblicazione gratuita sull'elenco degli abbonati agli operatori telefonici, potendo poi stipulare contratti pubblicitari con la SEAT s.p.a. o con altri soggetti per la pubblicizzazione dei dati; che essendo stato inserito quale cliente lo Studio radiologico, l'inserimento del XXXX doveva essere stato conseguenza della stipulazione di un autonomo contratto pubblicitario con SEAT s.p.a., come comprovato dal carattere in neretto, che segnalava la natura di inserzione a carattere a pagamento della pubblicazione; che non era possibile la lamentela relativa all'anno 2005, posto che la pubblicità sotto il nome dello Studio Radiologico era la naturale conseguenza di quello che era accaduto per decenni, posto che il titolare dell'utenza era proprio lo Studio; che per il 2006 il preteso errore era stato conseguenza dell'invio di una missiva da parte del prof. XXXX, con la quale lo stesso aveva chiesto che la dicitura sull'elenco dovesse essere "Prof. XXXX, Studio Radiologico XXXX"; che l'operatore aveva solo posto in esecuzione quanto oggetto di richiesta, posto che molti abbonati preferivano comparire in elenco non in corrispondenza del nome, ma del titolo (ad esempio, molti avvocati e studi professionali), sí che la richiesta di comparire sotto la lettera "P" non aveva ingenerato perplessità nell'operatore che aveva "lavorato" l'istanza.

Il procedimento veniva istruito in via esclusivamente documentale, con l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'urgenza, non avendo le parti avanzato in sede di memoria istruttoria alcuna richiesta, ed avendo richiesto la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni. In quella sede, il legale di parte convenuta spiegava anche richieste istruttorie, dirette all'acquisizione ex art. 210 c.p.c. dei contratti pubblicitari stipulati con la SEAT s.p.a. dagli attori per gli anni 2003, 2004 e 2005. La causa veniva trattenuta in decisione dal nuovo istruttore -subentrato al precedente, trasferito ad altra sede-, previa assegnazione

alle parti dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse, conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo giudicante che la domanda attorea (di risarcimento del danno in conseguenza di un asserito inadempimento, o meglio di un inesatto adempimento) debba trovare reiezione, nei sensi di cui in motivazione.

1. In via preliminare, vanno disattese le censure in rito avanzate dalla convenuta, sia in punto di nullità della domanda per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*; sia in punto di improponibilità della domanda: sotto il primo profilo -per quanto indubbiamente parte attrice non abbia chiarito espressamente la natura della responsabilità invocata, e non abbia citato espresse norme a sostegno dell'asserita obbligazione-, perché dalla complessiva esposizione dell'atto è agevole addivenire all'individuazione di una ipotesi di responsabilità contrattuale (essendosi sostenuto l'inadempimento ad un obbligo fondato sul contratto di utenza telefonica); sotto il secondo, perché risulta *per tabulas* l'avvenuta proposizione, sia da parte del XXXX personalmente, che della ditta (o società semplice, non è chiaro) di cui è titolare (o legale rappresentante: si è parlato indifferentemente di ditta o società semplice), del tentativo di conciliazione avanti al CO.RE.COM, in data 10.5.2006 (cfr. documenti di parte attrice allegati al reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.), ancora in corso alla data di proposizione del ricorso ex art.700 c.p.c., ed indi concluso in data 13.9.2006, come da documentazione agli atti (cfr. doc. n.5 del fascicolo di parte attrice dell'odierna causa di risarcimento danni).

2. Va poi chiarito come non possa ravvisarsi alcuna ipotesi di mutamento della domanda attorea nella riformulazione delle conclusioni operate in sede di memoria ex art. 183, 60 comma n.1 c.p.c., posto che gli attori, in certo qual modo "aderendo" alla sollecitazione di parte convenuta, che sosteneva la particolare "stringatezza" in punto di esplicitazione del *petitum* e della *causa petendi*, hanno solo meglio chiarito la domanda, senza mutarne né *causa petendi* né estensione oggettiva.

3. Va anche disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata, peraltro in via alternativa (e dubitativa), dalla convenuta, con riferimento alla posizione o del XXXX in proprio, o dello Studio Radiologico: avendo parte convenuta dichiarato che titolare dell'utenza telefonica era la ditta, nessun difetto di legittimazione è ad essa predicabile; quanto alla posizione del XXXX, è la stessa convenuta che dichiara di avere dato puntuale esecuzione all'ordine dallo stesso disposto, aderendo alla sua domanda e quindi dovendo rispondere degli eventuali inadempimenti riconnessi all'evasione dell'ordine.

4. Venendo al merito, va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta: il fondamento della relativa responsabilità è infatti espressamente da rinvenirsi nella previsione delle condizioni contrattuali prodotte dalla stessa YYYY (all'udienza del 7.4.2009), e riferite anche nell'atto di costituzione, là dove si menziona il diritto di ogni abbonato all'inserimento gratuito sull'elenco degli abbonati. L'art. 23 delle condizioni generali di abbonamento infatti, oltre a prevedere al suo primo comma il diritto dell'abbonato all'inserimento gratuito nell'elenco dell'area geografica di appartenenza, prevede al quarto espressamente in capo alla YYYY l'obbligo di aggiornare l'elenco telefonico con cadenza annuale, e contestuale messa a disposizione dell'utente: da qui, la sicura legittimazione passiva della convenuta.

5. Ciò premesso, appare allora evidente innanzi tutto l'infondatezza della domanda attorea, in relazione alle conclusioni di cui al punto B della memoria ex art. 183 c.p.c. (non considerabili come nuove domande, come *supra* precisato).

Deve dirsi infatti pacifica la circostanza che nel caso di specie utente abbonato - per l'impossibilità che ad un solo numero corrispondano due aventi diritto - fosse da considerarsi lo Studio Radiologico, non a caso destinatario delle fatture e sempre menzionato nell'elenco fin dall'attivazione dell'utenza (circostanza non contestata); è parimenti certo che proprio per venire incontro ad una richiesta del XXXX per l'anno 2006 (cfr. doc. i del fascicolo di parte attorea) non sia stata più riportata la denominazione "Studio Radiologico XXXX" (che, secondo il contenuto della missiva dell'1.12.2005 citata, aveva causato per l'anno 2005 "notevoli disagi"),

ma la diversa indicazione “Prof. XXXX”: pertanto, posto che ogni abbonato ha diritto ad una sola inserzione gratuita, e che con riferimento all’anno 2006 era stata espressamente richiesto il mutamento della dicitura “Studio Radiologico” con la dicitura “Prof. XXXX Studio Radiologico XXXX”, non appare fondata la richiesta di pretendere anche, oltre all’indicazione del nominativo “XXXX”, anche quello dello “Studio Radiologico” (che peraltro, secondo le indicazioni dello stesso XXXX, aveva causato “notevoli disagi”).

Il capo B della domanda, relativa al preteso diritto dello Studio, va pertanto disatteso.

6. Per le stesse considerazioni finora esposte, non può invece considerarsi infondata la domanda diretta all’accertamento dell’inesatto adempimento della YYYY all’obbligo (previsto dall’art. 23 delle condizioni contrattuali) dell’inserimento del nominativo del XXXX, posto che non può dirsi rispondente alla volontà del cliente l’indicazione del nominativo sotto la lettera “P”, in luogo dell’iniziale del cognome, posto che il titolo indicato dal XXXX (Prof.) non è tale da comportare la sua maggiore rilevanza rispetto al cognome in un’ottica pubblicitaria, come invece potrebbe essere per il caso dell’Avvocato, o degli Studi Professionali (per far riferimento agli esempi indicati dalla convenuta): “prof.”, o “dr.”, o “dott.”, indicano solo il possesso di un particolare titolo di studio, e non possono assumere di per sé un significato pubblicitaria, facilitando la identificazione di quello specifico professionista, che viene anzi confuso ed equiparato a tutti quelli che hanno il medesimo titolo di studio. Per quanto pertanto il XXXX abbia indicato dapprima la qualifica, era evidente che l’inserimento nell’elenco doveva essere effettuato con riferimento al cognome, secondo l’usuale indicazione che si rinviene negli elenchi telefonici (XXXX dr. Mario, XXXX prof. Gianfranco, e così via).

Da siffatta considerazione non discende peraltro la sicura accoglibilità della domanda di risarcimento del danno, riconnessa a siffatto inadempimento (*rectius* inesatto adempimento, posto che non vi è stata omissione): nel caso di specie

difatti manca totalmente la prova che, da siffatto errore (peraltro, prontamente emendato con il ricorso allo strumento cautelare), sia derivato un danno risarcibile.

Al riguardo, va innanzi tutto chiarito come il danno in questione non potrebbe che riguardare il danno patrimoniale, non sussistendo gli estremi per la ravvisabilità di un danno morale, in assenza di una fattispecie di reato, o comunque di un danno non patrimoniale, per inesistenza di una violazione ad un diritto inviolabile della persona. In ogni caso, non vi è prova di tale danno non patrimoniale, che non può mai essere considerato *in re ipsa*, trattandosi di danno-conseguenza, come tale oggetto di prova (cfr. Cass. n°20987/2007).

Anche sotto il profilo del danno patrimoniale, va poi negato che dall'errore sia derivato un danno *in re ipsa* (trattandosi sempre di danno-conseguenza); peraltro, anche nelle ipotesi in cui il danno può essere considerato *in re ipsa* (perché trovante la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dall'autore), in ogni caso la presunzione potrà operare con riferimento all'*an debeat*, non al *quantum*, essendo sempre necessaria "la prova di un concreto pregiudizio economico" (cfr. Cass. n°9093/i 994; cfr. Cass. n°16202/2002, secondo cui "*L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, ne' esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno*

stesso. La necessità della prova di un concreto pregiudizio economico sussiste anche nelle ipotesi di danno “in re ipsa”, in cui/a presunzione si riferisce solo all’“an debeat”, e non anche alla entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario”).

Orbene, nel caso di specie gli attori si sono solo limitati ad asserire di avere subito “gravissimi danni” dall’errore, senza allegare nulla a sostegno delle pretese perdite economiche, per esempio conseguenti a flessioni delle entrate, o ad un minor numero di pazienti visitati: nulla è stato prodotto per l’accertamento del reddito ante e post inadempimento, sì da impedire anche l’esercizio di presunzioni al riguardo.

La domanda di risarcimento andrà pertanto rigettata, essendo rimasta del tutto sfornita di prova.

Si reputa comunque indispensabile addivenire alla compensazione delle spese di lite, alla luce dell’accertamento dell’inesatto adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia I Sezione Civile, in persona del Giudice Istruttore dott.ssa XXXX in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da XXX e Studio radiologico “XXX” soc. semplice —attori- contro YYYY s.p.a. —convenuta-, *contrariis reiectis*, così decide:

- rigetta le eccezioni di parte convenuta;
- rigetta la domanda svolta dallo Studio Radiologico;
- rigetta la domanda di risarcimento svolta da XXX, pur dando atto dell’inesatto adempimento della YYYY Italia s.p.a.;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Perugia, 17.2.2011

Il Giudice unico

Dott.ssa XXXX